

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE
“NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”**

La Legge in esame, si pone quale novella della n. 1 del 2000 di disciplina della materia.

Riconoscendo nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali il pluralismo delle offerte formative e il diritto di scelta dei genitori, essa detta criteri per la realizzazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, prevedendone la definizione da parte di successive direttive consiliari.

Al fine di realizzare gli obiettivi educativi e sociali dei nidi d'infanzia, ossia formazione e socializzazione dei bambini, cura dei bambini e sostegno alle famiglie, essa prevede la seguenti misure:

- individuazione da parte dei soggetti gestori dei **moduli organizzativi e strutturali differenziati**, rispetto ai tempi d'apertura dei servizi e alla loro ricettività; sono contemplati, ad esempio, **micro – nidi**;
- inserimento, accanto ai servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, di servizi **sperimentali** per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, o di bisogno, promuovendo le figure dell'**educatore domiciliare** e dell'**educatore familiare**;
- valorizzazione dei cosiddetti **nidi aziendali** di cui all'art. 70 della Legge n. 448/2001, cui è consentito l'accesso anche ai bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria.

Il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, definisce ora anche le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forma di continuità e raccordo tra i servizi

educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la valorizzazione dei servizi sperimentali. La Giunta regionale provvede alla copertura finanziaria del programma in esame e approva il riparto dei fondi a favore delle **Province**.

Il ruolo di queste risulta nodale. Infatti esse:

- nel rispetto delle linee di indirizzo, approvano su proposta dei Comuni il **programma provinciale** di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e i **piani comunali**;
- istituiscono la Commissione tecnica provinciale;
- provvedono alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei servizi educativi;
- inviano rapporto annuale alla Giunta regionale.

Sono poi previsti **fondi**, erogati dalle Province su stanziamento della Giunta regionale, per spese di investimento relativi ad interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici (con vincolo di destinazione di quindici anni per i relativi edifici), nonché a soggetti privati (con vincolo ventennale). Sempre le Province, poi, sulla base dei programmi provinciali, sono deputate alla erogazione dei fondi regionali per spese correnti ai soggetti gestori, pubblici e privati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori, nonché per la realizzazione dei servizi sperimentali.

La Legge, poi, estende l'**autorizzazione al funzionamento** all'apertura e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico. Accanto a tale autorizzazione era già prevista, prima delle presenti modifiche, la procedura di **accreditamento**; al riguardo, è stato aggiunto che per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Va inoltre detto che nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per l'infanzia e nelle convenzioni per gli stessi sono inseriti quali requisiti obbligatori l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

È contemplato un **potere di vigilanza e sanzionatorio** in capo al Comune, il quale infatti procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

La Commissione tecnica provinciale, già menzionata, risulta avere tali compiti:

- esprime parere obbligatorio in merito alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento;
- svolge attività di consulenza non solo a favore dei Comuni per le relative procedure;
- trasmette relazione periodica a Provincia e regione.

Infine, la Legge in esame innova il ruolo dei **coordinatori pedagogici** e lo strumento del **coordinamento pedagogico**.